

19/02/2014 n. 395

Proc. n. 1397/2013 R. G. A. C.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di AVELLINO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DOTT. ANTONIO GIOVANNI MARENA

PRESIDENTE;

DOTT. NATALIA CECCARELLI

GIUDICE;

DOTT. SSA GERARDINA GUGLIELMO

GIUDICE REL.;

a scioglimento della riserva assunta in data 3.12.2013;

ha pronunciato la seguente

Rep. 395/  
2014

ORDINANZA

sul reclamo proposto da

CAPRIO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Torsi, giusta mandato in calce all'atto di reclamo;

**RECLAMANTE**

NEI CONFRONTI DI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Volino, giusta mandato in atti;

**RECLAMATO**

NONCHÉ

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso giusta procura a margine della memoria di costituzione dall'avv. Lorenzo Lentini, elettivamente domiciliato come in atti;

**RECLAMATO**

\*\*\*\*\*

--letto il ricorso depositato in data 28.03.2013 con cui CAPRIO GIUSEPPE ha proposto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza del 18.03.2013 con la quale il G.D. ha rigettato la istanza cautelare formulata;

--letta la memoria difensiva depositata nell'interesse dell'Ordine degli Ingegneri, nonché la memoria del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

--letto il provvedimento reclamato;

--esaminati i documenti allegati;

--letti gli atti della procedura;

OSSERVA

*In limine litis*, deve premettersi che attraverso l'istituto del reclamo, il legislatore ha inteso introdurre un generale mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela affidato a un giudice diverso e collegiale. Quest'ultimo, quindi, è investito del complessivo contenuto della domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri conferiti al primo giudice, sicché il giudizio che s'instaura a seguito del reclamo è destinato a svolgersi sull'intero *thema decidendum* oggetto del procedimento cautelare, del quale il momento del reclamo costituisce la prosecuzione (v. Corte Cost., n. 65/1998).

Pertanto, il reclamo attribuisce al giudice superiore il riesame del merito cautelare in funzione di rinnovazione del giudizio, con gli stessi poteri che spettano al giudice della prima fase, configurandosi come un gravame a critica libera e non a critica vincolata, con il quale è possibile far valere l'ingiustizia della decisione del giudice di prime cure, adducendo fatti sopravvenuti o preesistenti rispetto al rilascio della misura cautelare e producendo nuovi documenti (Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997); trattasi infatti di gravame pienamente devolutivo, con la conseguenza che al giudice non è richiesta la semplice valutazione dei motivi di doglianza, bensì il riesame integrale di tutti i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare richiesto (in termini, Trib. Nola, 7 maggio 2008).

Ciò premesso, il reclamo va rigettato nel merito.

Appare opportuno, al fine della migliore intellegibilità del presente provvedimento, ripercorrere i passi salienti della vicenda portata all'attenzione del Tribunale.

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., Caprio Giuseppe esponeva di aver conseguito la laurea in ingegneria a seguito di corso triennale di laurea in Ingegneria Elettronica e di aver superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere dell'Informazione (unior) (Sez. B). Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con verbale n.78 del 03/09/2012 aveva proceduto all'iscrizione all'Albo con assegnazione del numero progressivo 133 B ed aveva altresì consegnato all'interessato un timbro recante l'aggettivo "unior" da accostare al titolo di "Ingegnere". Il ricorrente con una nota indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri aveva lamentato la violazione dell'art.45 comma 3 del D.P.R. 328/2001 dell'art.8 comma 2 ed art.13 comma 7 del D.M. 270/2004. Deduceva, infine, che lo stesso Ordine degli Ingegneri ad altri iscritti alla Sezione B aveva rilasciato un timbro diverso recante prima del nome il solo titolo "ingegnere" senza l'aggettivo "unior". Concludeva affinché l'adito Tribunale volesse autorizzare il ricorrente, in via d'urgenza, all'utilizzo del timbro con il titolo abbreviato "Ing" senza alcuna altra specificazione, seguito da nome, cognome e numero di iscrizione del settore di appartenenza; autorizzare il ricorrente all'uso del titolo professionale di "Ingegnere" preceduto dal titolo di "Dottore"; ordinare all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino, l'iscrizione del nominativo secondo l'ordine cronologico della Sezione A; ordinare all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino di disporre l'uso per l'istante del titolo di "ingegnere" preceduto dal titolo di "dottore". Con vittoria di spese ed onorari con attribuzione in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva in giudizio l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, deducendo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O., ed eccependo altresì l'inammissibilità del ricorso per insussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni juris*. Concludeva, pertanto, per la

declaratoria di difetto di giurisdizione e in subordine per l'inammissibilità, improponibilità o infondatezza della domanda introduttiva. Interveniva, altresì, volontariamente il Consiglio Nazionale degli Ingegneri deducendo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la controversia attratta nella giurisdizione c.d. professionale, essendo la questione, ai sensi del R.D. 23.10.1925 n.2537, riservata alla cognizione dell'Assemblea Generale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*. Con provvedimento pronunciato fuori udienza, in data 18.03.2013, il G.D., dott. Mario Fiore, rigettava il ricorso proposto per assenza del presupposto del *periculum in mora* richiesto dalla norma per accedere alla tutela cautelare, nonché per assenza di *fumus boni juris*. Avverso tale provvedimento è insorto Caprio Giuseppe con il reclamo che ci occupa. Anche nella presente fase di reclamo si costituivano l'Ordine degli Ingegneri ed il Consiglio Nazionale, insistendo, con varie ed articolate argomentazioni, per la conferma del provvedimento emesso dal giudice di prime cure.

Va innanzitutto confermata, così come ritenuto dal giudice di prime cure, la sussistenza della giurisdizione dell'adito Tribunale. Invero la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ribadito (Cass. Sez. Un. 23 agosto 2000, n. 582) il proprio costante orientamento circa la giurisdizione del giudice ordinario quando si controverta sull'ambito di diritti soggettivi inerenti all'iscrizione all'albo professionale. (CFR. anche Cassazione civile SS.UU. 05 luglio 2004, n. 12267 nonché nn. 2994/1991, 682/1992, 2096/1992, 136/1993, 4182/1994; e, ancora, Consiglio di Stato Sez. IV, n. 978 del 2001; Sez. IV, n. 989 del 2001; Sez. IV, n. 2665 del 2001; Sez. VI, n. 7861 del 2003 e N. 2676 del 2008; e, infine, Tar Lazio n. 839/2008).

Orbene, ciò premesso il reclamo è infondato e deve essere quindi rigettato.

Come è noto, i presupposti necessari per l'emissione di un provvedimento d'urgenza sono: 1) la mancanza di provvedimenti cautelari specifici o determinati; 2) l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria, minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile; 3) il fondato motivo di temere l'insoddisfazione del diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria.

La contestuale sussistenza di tali condizioni, lasciata al prudente apprezzamento del Giudice, giustifica l'adozione della richiesta misura cautelare.

Prima in ordine di valutazione è la sussistenza del *periculum in mora*: lo stesso deve essere accertato oggettivamente, dovendo corrispondere ad una situazione di pericolo attuale, reale ed obiettiva, determinata dalle effettive condizioni in cui si è venuto trovare il richiedente. Per costante giurisprudenza al fine di valutare l'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio è necessario distinguere i vari momenti in cui può intervenire il giudice dell'urgenza. Infatti nell'ipotesi in cui questi intervenga prima del verificarsi del danno, occorre che sussistano elementi tali da cui risulti l'esistenza di atti preparatori che, sia pure in termini di probabilità, conducano ad un evento oggettivamente idoneo a determinare entro un tempo ragionevolmente breve un pregiudizio di tipo irreparabile. Invece, nell'ipotesi in cui il pregiudizio si sia già realizzato, l'intervento del giudice sarà diretto, da un lato ad eliminare l'immediata situazione antigiuridica determinatasi e dall'altro, a prevenire gli eventuali ulteriori e possibili effetti dannosi nel caso in cui la potenzialità lesiva non si

sia ancora totalmente esaurita. L'imminenza del danno, più che a un criterio cronologico, deve essere parametrata alla possibilità di ravviare elementi di fatto diretti già alla produzione del pregiudizio che deve essere iniziato o almeno direttamente ed univocamente preparato, così da poter ritenere in base ad una valutazione probabilistica che l'evento dannoso possa verificarsi in tempi brevi.

Appare, quindi, conforme al dettato normativo una valutazione caso per caso del *periculum* che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati. Per consentire una tale verifica è innanzi tutto indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo del rito ordinario. Pertanto chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo al fine di consentire adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudice di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.

Per altro verso deve rimarcarsi che il necessario rigore nell'adozione di provvedimenti di urgenza, si pone, a parere di questo collegio, come clausola di garanzia finalizzata al corretto utilizzo dello strumento cautelare offerto dal legislatore in favore delle situazioni che realmente necessitano di una tutela immediata ed urgente. Ed infatti il ricorso indiscriminato alla procedura di urgenza inevitabilmente si risolve in una "normalizzazione" del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario, di cui non potrà che mutuare anche i tempi, a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che nell'inquadramento legislativo erano abbisognevole di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale ad hoc prevista.

Ciò premesso circa i principi di diritto cui questo Collegio intende prestare adesione, la giurisprudenza è univoca nell'affermare che normalmente il pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale non costituisce un danno grave ed irreparabile, in quanto il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento; è noto infatti il principio secondo cui il pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 700 c.p.c. sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela (cfr. Trib. Modena, 9 luglio 2003).

La domanda cautelare va, nel caso di specie, rigettata per mancanza del *periculum in mora*, non essendovi posizioni soggettive di carattere assoluto da tutelare (Trib. Milano, Sez. dist. Rho, 5 dicembre 2006). Ed infatti, con il ricorso ex art. 700 c.p.c., l'istante ha evidenziato che dall'asserito

illecito comportamento della resistente deriverebbero pregiudizi economici, correlati ad una non meglio specificata mancata acquisizione di clientela - peraltro adombrata solo in via potenziale - che potrebbe preferire un professionista privo dell'appellativo iunior perché ritenuto di maggiore esperienza, a discapito del ricorrente. Orbene, oltre ad essere del tutto ipotetica la circostanza allegata dalla parte ricorrente (ben potrebbe, infatti, la clientela scegliere un giovane professionista dotato di genuino entusiasmo sebbene con minore esperienza) appare di chiara evidenza che i suddetti pericoli di pregiudizio lamentati dall'istante, oltre ad essere stati tratteggiati in maniera assolutamente sfumata e con il richiamo a mere prospettazioni teoriche, rivestono, a tutto voler concedere, un carattere esclusivamente patrimoniale, potendo, quindi, trovare adeguata tutela nell'ambito di un ordinario giudizio di merito (cfr., per l'astratta ristorabilità di detti pregiudizi nell'ambito del giudizio ordinario, la recentissima pronuncia di Cass. Civ., Sez. III, 21 gennaio 2011, n. 1418), anche nelle forme del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. (in termini, Trib. Piacenza, 22 novembre 2010). Sia il danno patrimoniale da perdita degli affari, che quello relativo alla lesione alla immagine professionale - tale danno all'immagine viene in rilievo sotto il profilo dell'avviamento professionale, risolvendosi in un effetto di opinione negativa presso la clientela e dunque nel suo sviamento - sono certamente suscettibili di riparazione nel giudizio ordinario e non assumono quel carattere di irreparabilità richiesto dalla norma dell'art. 700 c.p.c., invocata nella presente sede.

Al riguardo il Tribunale richiama e fa propria la copiosa giurisprudenza di merito circa la non ravvisabilità del periculum in mora nel pregiudizio meramente economico (cfr.: Trib. Napoli, 29 aprile 2002; Trib. Roma, 2 aprile 1998), secondo Trib. Milano, 14 agosto 1997, "l'irreparabilità deve essere intesa nell'accezione più ampia riferibile all'insieme dei riflessi negativi che, in concreto, si proiettano nella sfera giuridica del soggetto leso", e non connessa meramente ai profili economici della vicenda in esame. Cfr. altresì Trib. Castrovillari, 4 ottobre 2007).

Orbene, considerato che nelle misure atipiche spetta al Giudice formulare quella valutazione di pericolo nel ritardo che nei provvedimenti nominati è effettuata dalla legge, nel caso di specie deve rilevarsi come le allegazioni di parte ricorrente siano carenti sotto il profilo dell'irreparabilità del lamentato pregiudizio, in quanto si tratta di danni che possono trovare adeguato ristoro, risolvendosi sostanzialmente in danni oggettivamente accertabili e quantificabili nell'ambito di un giudizio ordinario a cognizione piena (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante, tenuto conto appunto che nel giudizio di merito il ricorrente agirà per il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali), senza che lo scarto tra l'entità dei danni patiti - se riconosciuti sussistenti - e l'equivalente monetario cui il soggetto avrebbe diritto possa reputarsi eccessivo (cfr. in argomento Trib. Messina, Sez. II, 19 gennaio 2008). Concludendo in ordine al detto profilo di danno lamentato, non vi è prova che l'utilizzo del timbro predisposto dal Consiglio dell'Ordine riduca drasticamente, nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, la possibilità di ricevere incarichi, sicché l'assenza di prova circa la perdita delle concrete "chances" di lavoro comporta inevitabilmente il rigetto del ricorso. Peraltro, non si comprende, dal punto di vista logico prima ancora che giuridico, quale influenza possa avere l'uso del timbro sulla mancata acquisizione della clientela atteso che

com'è noto il timbro è utilizzato dal professionista in un momento cronologicamente successivo al conferimento dell'incarico.

Sotto altro aspetto, nel caso di specie l'assenza del *periculum in mora* va affermata anche con riferimento al rischio paventato di denunce penali e procedimenti disciplinari. Anche il detto profilo di danno non è parere del Tribunale idoneo a condurre all'accoglimento del ricorso. Il "*periculum in mora*" deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e della attualità. Nel caso di specie entrambi i pericoli paventati difettano dei requisiti innanzi detti. Si inserisce a questo punto la deduzione contenuta nel reclamo ove si legge che "*il pregiudizio che si vuole evitare è, in buona sostanza, un pregiudizio da incertezza che soffre chi, come il ricorrente, nel timore di compiere atti illegittimi, evita di tenere alcuni comportamenti che tuttavia gli consentirebbero di regolare con maggiore efficacia i propri interessi.*" - cfr. pag. 12 dell'atto di reclamo. Quanto al detto profilo di danno, risulta evidente che una prospettazione così concepita non connota alcun tratto differenziale che distingua la presente dalle situazioni giuridiche soggettive tipicamente dedotte nelle cause di detta tipologia, ma si traduca in parte nella mera trasposizione di formule di stile ed in parte in vuote petizioni di principio.

Nella fattispecie concreta, parte attrice non ha allegato quali specifiche lesioni comporti l'utilizzo del timbro assegnato dal Consiglio dell'Ordine, né ha specificamente descritto quali pregiudizi si siano avuti o possano determinarsi nelle more del procedimento d'urgenza. Anzi, la sintetica formula usata a ben vedere nemmeno consente di individuare la tipologia generale del pregiudizio lamentato, se cioè l'istante intenda con essa far riferimento ad un danno di carattere propriamente patrimoniale (perdita di *chances* lavorative) o, piuttosto, ad un danno di natura non patrimoniale, né consente di riflesso, ed a maggior ragione, di comprendere le ragioni per le quali la paventata lesione debba considerarsi "*irreparabile*", non suscettibile di reintegrazione a posteriori, ed idonea quindi a giustificare l'accesso alla tutela interinale. Peraltro, da quanto emerge dal presente procedimento cautelare, in cui si verte sulla valutazione della legittimità dell'operato del consiglio dell'ordine, si può verosimilmente valutare che l'eventuale giudizio ordinario potrà essere risolto sulla base del materiale probatorio raccolto nella presente fase. Ciò comporta che, in assenza di lunga o complessa attività istruttoria, si può verosimilmente prevedere la durata tollerabile del giudizio di merito. Tale considerazione rafforza il convincimento del giudicante circa la assenza di *periculum in mora*.

Poiché la emissione del provvedimento cautelare di cui all'art. 700 cpc presuppone la concomitante sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, la affermata mancanza di quest'ultimo rende ultroneo l'esame della fattispecie sotto il profilo del *fumus*.

Per mera completezza, anche con riferimento al detto aspetto sebbene nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase ed impregiudicata ogni diversa valutazione da adottarsi nel giudizio di merito a cognizione piena, non ritiene il Tribunale sussistente la denunciata illegittimità della condotta dell'Ordine convenuto.

Viene all'attenzione del Collegio la problematica concernente la riforma dell'accesso agli albi delle professioni regolamentate operata con il D.P.R. n. 328 del 2001, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 16, della legge n. 4/1999 (modificata dall'art. 67, comma 4, della legge n. 370/99), che aveva

previsto che, con uno o più regolamenti, fosse integrata e modificata la disciplina degli ordinamenti professionali, per i quali fosse previsto l'obbligo dell'esame di Stato, allo scopo di accogliere, con l'istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello. Con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 328/01 si è provveduto ad adeguare alla nuova struttura dell'ordinamento degli studi universitari lo sbocco professionale rappresentato dall'iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, stabilendo la necessaria correlazione tra requisiti per l'accesso all'esame di Stato previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione e nuovi titoli di studio.

Il Regolamento interviene, così, sui caratteri tipici delle professioni ( iscrizione ad un albo, superamento - ove già previsto - di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi, individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici ), programmaticamente enunciando, al comma 2 dell'art. 1, nell'identificare il campo di applicazione del decreto, il principio, secondo cui *"le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione"*.

Ciò premesso appare opportuno trascrivere il testo dell'art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica - 05/06/2001, n.328 - Gazzetta Uff. 17/08/2001, n.190 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti - rubricato Sezioni e titoli professionali:

*"1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:*

- a) civile e ambientale;*
- b) industriale;*
- c) dell'informazione.*

*2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:*

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;*
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;*
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.*

*3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:*

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale junior;*
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale junior;*
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione junior.*

*4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri juniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri juniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri juniores - settore dell'informazione".*

Orbene è proprio la norma invocata dal ricorrente che smentisce la fondatezza del suo assunto: per quel che interessa la professione di ingegnere, per cui è causa, il Regolamento procede, in particolare, ad alcune importanti innovazioni, prevedendo in specie:

- a) due distinte figure professionali: ingegnere ed ingegnere junior;

b) l'articolazione dell'albo in due sezioni A e B, rispettivamente per gli ingegneri e gli ingegneri juniores;

c) l'istituzione di tre settori nell'ambito dell'albo, rispettivamente dell'ingegneria civile e ambientale, dell'ingegneria industriale e dell'ingegneria dell'informazione, in relazione alla esigenza di suddividere l'ambito dell'attività professionale, fortemente ampliato per effetto dello sviluppo tecnologico. I settori individuano ambiti di attività che accorpano a loro volta più specializzazioni;

d) una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli ingegneri, individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all'uso di metodologie avanzate od innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B; sono state inoltre individuate, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggioranti caratterizzanti la professione, con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono state oggetto di contenzioso;

e) l'accesso alle sezioni dell'albo previo superamento di appositi esami di Stato, ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso delle lauree specialistiche e delle lauree, individuate con i dd.mm. 28 novembre 2000 e 4 agosto 2000, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;

0 la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate per ciascuna sezione e ciascun settore.

In sostanza il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri ha semplicemente dato attuazione al regolamento che ha introdotto le due distinte figure professionali di ingegnere e di ingegnere junior.

È bene vero quanto sostenuto dal reclamante circa il parere del Consiglio di Stato sullo schema di Regolamento: ed invero il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, con parere espresso nell'Adunanza del 21 maggio 2001 per quanto concerne il titolo professionale da riconoscersi agli iscritti alla sezione "B" dell'Albo, in relazione all'ipotesi di "aggiungere l'aggettivo junior al titolo usato per gli iscritti nella sezione A", per quanto qui interessa, così argomentava: *"una soluzione del genere lascia piuttosto perplessi, in quanto - nell'uso comune - l'appellativo junior, serve normalmente a distinguere, nell'ambito di una stessa classe, livelli di anzianità progressivi ai quali corrisponde una diversa esperienza professionale. Non è certamente questo il caso che ne occupa, in cui la suddivisione in livelli, presuppone una diversa preparazione (e non esperienza) professionale, senza tener conto che - sempre restando nell'uso comune, che pure è importante in quanto il titolo serve a determinare l'affidamento del terzo che ha bisogno di uno specialiste ... - l'aggettivo junior, sicuramente abbreviato in "jr", finirà col perdere qualsiasi rilevanza ai fini di quella distinzione di livelli che pure si vuole mantenere. Sembra quindi preferibile, pur con tutte le conseguenze indicate nella relazione, l'impiegare in casi del genere l'espressione tecnico di ..."*

Nonostante il detto parere che, com'è noto, è obbligatorio ma non vincolante, il testo del regolamento è stato adottato nella formulazione innanzi detta, con la distinzione fra ingegneri ed ingegneri junior. Della esistenza di tale distinzione dà atto lo stesso Consiglio di Stato sez. IV nella sentenza 12/03/2009 ( ud. 27/01/2009 , dep.12/03/2009 ) n. 1478 ampiamente richiamata dalla parte ricorrente nell'atto di reclamo, nonché trascritta nel presente provvedimento. Si legge, infatti nella sentenza:



*"Quanto al diritto al titolo professionale, che la normativa vigente attribuisce a coloro che conseguono l'abilitazione professionale, le vivaci critiche, formulate dall'appellante con il secondo profilo del motivo in considerazione, alla scelta dell'Amministrazione di utilizzare l'appellativo "junior" per gli iscritti alla sezione B dell'albo, non portano a ritenere sussistente quell'illegittimità, che lo stesso pretende di trarne. Ed invero, l'Amministrazione si è, con congrua motivazione, discostata dal pur difforme parere del Consiglio di Stato ( che comunque formula in proposito osservazioni attinenti più che altro al merito ed alla opportunità dell'azione amministrativa, e non invece alla legittimità quando ritiene preferibili espressioni quali quella di "tecnico di ..."), laddove, nella relazione di accompagnamento al regolamento, premesso che va tenuto conto dell'esigenza di distinguere le nuove figure professionali che si vengono a creare in relazione al diverso percorso formativo seguito, ha opportunamente sottolineato che il termine "tecnico" utilizzato in ambito comunitario per identificare i professionisti con percorso formativo triennale è ricollegato generalmente ad una formazione di livello post-secondario acquisita non in ambito universitario, concludendo quindi congruamente nel senso che l'utilizzo del prefissoide "tecno" presenta l'inconveniente di non evidenziare con immediatezza la scelta di fondo della riforma dei cicli di studio universitari, che ha affidato tale formazione alle Università anziché ad altre istituzioni di livello post-secondario. Tale scelta, così motivata, appare in sostanza del tutto in linea con il complessivo indirizzo ordinamentale, che impone di tener conto, nella individuazione dei titoli che consentono l'accesso alle professioni, dello stretto raccordo esistente tra titolo professionale e percorso formativo, così da rendere percepibile, attraverso un aggettivo comunque riferito unicamente alla minore qualificazione professionale, la particolare qualificazione dei professionisti con una formazione triennale acquisita nel nostro Paese ( in siffatti termini ancora l'indicata relazione )."*

Pertanto, tenuto conto di quanto innanzi detto non ritiene il Tribunale sussistente la lamentata illegittimità della condotta posta in essere dal Consiglio dell'Ordine, atteso che effettivamente l' art. 45 del DPR abbina al sostantivo ingegnere l'aggettivo junior, sebbene sia contenuta nel citato art. 45 la specificazione del settore di specializzazione ( nel caso che ci occupa settore dell'informazione). In sostanza la dizione utilizzata dal Consiglio dell'Ordine convenuto trova la propria fonte proprio nell'art.45 invocato dalla parte ricorrente, che nonostante il parere difforme del Consiglio di Stato ha introdotto la distinzione tra ingegnere ed ingegnere junior.

Da ultimo va segnalato che è certamente corretto quanto sostenuto dalla parte reclamante circa il valore non vincolante delle circolari che parte della dottrina e della giurisprudenza qualifica come fonti interne che trovano il loro fondamento nel principio di pluralità degli ordinamenti giuridici dello Stato e, che, quindi, sono espressione del potere di auto - organizzazione ed auto - regolamentazione dei medesimi; tuttavia, la circolare n. 388 del 26/01/2011 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri appare contenere una interpretazione corretta della fonte normativa.

Si legge nella stessa:

*"...Occorre qui in primo luogo ribadire a chiare lettere che - a differenza di altri ordinamenti - la legge professionale degli Ingegneri non contempla espressamente il timbro professionale, il cui utilizzo quindi - non essendo né previsto né regolato dalla legge - non è obbligatorio per il professionista."*

*(Questione diversa sarebbe se l'Ordine provinciale, nell'ambito della propria autonoma valutazione, a fini di tutela della professione, ne avesse imposto l'utilizzo ai propri iscritti tramite apposita, esplicita e motivata norma deontologica).*

*Vero è che si è affermata da tempo, tra gli Ordini provinciali, la prassi di dotare i nuovi iscritti di tesserino e timbro, per la propria attività professionale.*

*Nessun problema quindi ad utilizzare – a fini informativi/ identificativi – un timbro rilasciato dall'Ordine nei rapporti con i terzi e la clientela, purché i dati e le informazioni ivi riportate siano corrette, veritiere e chiare, ovvero non equivocate.*

*Non essendo previsto per legge, ogni decisione sulla sua forma e sui suoi contenuti, peraltro, – nel rispetto della verità e di una corretta informazione verso l'esterno – è rimessa all'autonoma valutazione del Consiglio dell'Ordine provinciale (v. anche la circolare CNI 28/10/2002 n.237).*

*Qui si può solo rilevare che rientra nella sfera di valutazione discrezionale del singolo Consiglio dell'Ordine decidere se differenziare o meno, nella forma, i timbri per la sezione A e per la sezione B, così come stabilire se inserirvi soltanto il titolo professionale (es. : "Ingegnere civile e ambientale", "Ingegnere civile e ambientale junior", ecc.) oppure anche il titolo accademico.*

*Come più volte ripetuto, se si decide di inserire anche il titolo accademico, però, occorre fare particolare attenzione a non inserire una dizione impropria o sbagliata.*

*L'importante, in ogni caso, è che vi sia una chiara indicazione di tutti gli elementi utili per una precisa identificazione delle competenze del professionista e, quindi, dell'appartenenza alla sezione A o B dell'albo e a quale/i settore/i. Quanto qui affermato per il timbro vale anche per il tesserino, la carta intestata e ogni altro documento avente rilevanza esterna in cui è riportato il titolo posseduto dal professionista. Come scritto nella citata circolare CNI n.16/2006, pertanto, è consigliabile evitare l'utilizzo – nei rapporti con i terzi - di sigle, abbreviazioni od omissioni che potrebbero dar luogo a fraintendimenti e confusione sul reale titolo professionale posseduto. Così, ad esempio, non appare corretto e risulta poco chiaro ed equivoco utilizzare l'abbreviazione "Ing. lr." per identificare gli Ingegneri juniores : ad evitare fraintendimenti nei rapporti con i terzi e le pubbliche amministrazioni (che leggendo tale sigla potrebbero essere indotti a credere di trovarsi di fronte un Ingegnere quinquennale) è bene che l'Ingegnere junior si firmi e si qualifichi sempre (senza originali abbreviazioni), appunto, "Ingegnere junior". Infatti, a parere del Consiglio Nazionale, pare necessario fare esatta e completa menzione del titolo professionale (anche attraverso il timbro) nei rapporti ufficiali e professionali, mentre non sembra si creino particolari problemi se – nei rapporti informali – gli iscritti nella sezione A vengono chiamati, per brevità, Ingegneri e gli iscritti alla sezione B, Ingegneri juniores, senza specificare il relativo settore. Allo stesso tempo occorre adottare lo stesso carattere per indicare il titolo professionale, di modo che tutta la qualifica spettante abbia la medesima evidenza, sia per quanto riguarda la sezione, sia per quanto concerne il settore/i settori di iscrizione (ca. : Ingegnere civile e ambientale/Ingegnere civile e ambientale junior, e NON Ingegnere civile e ambientale/Ingegnere civile e ambientale junior)."*

Peraltro, non può non rimarcarsi che mentre nella parte narrativa dell'atto di reclamo, la parte ricorrente deduce che la dizione corretta che il Consiglio dovrebbe utilizzare è quella di ingegnere dell'informazione junior, nelle conclusioni lungi dal chiedere che nel timbro sia inserita la detta espressione, chiede che il timbro rechi il solo titolo professionale abbreviato "Ing", seguito dal proprio nome e cognome, dal numero di iscrizione dal settore di appartenenza, ossia chiede che sia espunto l'aggettivo junior. La richiesta non appare suscettibile di accoglimento sulla scorta dell'art. 45 del DPR 328/2001.

Né appare meritevole di accoglimento la ulteriore richiesta di abbinare il titolo accademico ed il titolo professionale, privo quest'ultimo dell'aggettivo junior – cfr. conclusioni sub 2 e 4 del ricorso depositato in data 9.01.2013 -. Appare certamente convincente sul punto la circolare nella parte in cui sollecita un utilizzo del titolo professionale ed del titolo accademico tale da evitare fraintendimenti nei rapporti con i terzi e le pubbliche amministrazioni: nel caso di specie l'abbinamento dott. ed ing. senza ulteriori specificazioni non è certamente conforme a quanto previsto dall'art. 45 del DPR.

Per quanto concerne la richiesta sub 3 delle conclusioni del ricorso introduttivo, deve rimarcarsi che non si comprende quale pregiudizio subisca la parte in ragione dell'adozione da parte del Consiglio di una numerazione distinta per gli iscritti alla sezione A ed alla sezione B, sicché certamente la richiesta non può trovare accoglimento in sede cautelare, dovendosi poi comunque, valutare in fase di merito la sussistenza di un interesse ad agire dotato dei caratteri di concretezza ed attualità.

Va segnalato da ultimo che la sussistenza di una eventuale disparità nel trattamento degli iscritti all'albo posta in essere dal Consiglio convenuto ben potrebbe, ove accertata, giustificare la richiesta di risarcimento preannunciata già in questa sede dalla parte ricorrente: ed invero, se appare conforme al testo dell'art. 45 la dizione adottata dal Consiglio con riferimento al Caprio, una eventuale disparità rispetto ad altro soggetto in possesso del medesimo titolo accademico e professionale, ove non supportata da alcuna giustificazione, potrebbe ben legittimare una richiesta risarcitoria, ove provata la sussistenza di un danno conseguente.

Il reclamo cautelare merita dunque l'integrale rigetto, per l'assorbente considerazione che difetta del tutto il requisito del *periculum in mora*.

Quanto alle spese di lite, ritiene sussistenti il Collegio le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle stesse, che pertanto vanno integralmente compensate, tenuto conto della complessità in diritto delle questioni poste all'esame del Tribunale e della circostanza che effettivamente sussiste una disparità tra i vari ordini provinciali, i quali hanno adottato discipline discordanti tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n. 1397/2013 V.G.:


1. Rigetta il reclamo  
e, per l'effetto:
2. Conferma l'ordinanza del 18.03.2013 del G.D. dott. Mario Fiore;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 2.12.2013


Il giudice estensore

Dott.ssa Gerardina Guglielmo



Il presidente

dott. Antonio Giuliani Marena



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

DDP 19.02.2014

CANCELLIERE FS  
Dott.ssa Bianca Lucia CIAMBILLO